

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'EX ART. 8 D.M. 11.12.1998 N. 509 PER MEDICI E PSICOLOGI ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA RICONOSCIUTE EX ART. 3 LEGGE 56/89 E IN RIF. ALL'ORDINANZA 10\12\2004 G.U. 29\12\2004

TRA

la **Scuola Europea di formazione in psicoterapia funzionale (SEF)**, avente sede legale in Parco Comola Ricci, 41 - 80122 Napoli e sedi distaccate: Catania, Padova, Roma, Trieste, Partita IVA 05415921211 riconosciuta dal MIUR (con DM 16/11/2000 G.U. n. 298 del 22.12.00 sede principale e con D.M. 8.11.2005 – G.U. n. 269 del 18.11.2005 sedi distaccate), Rappresentata dal Dott. Luciano Rispoli, nato a Napoli il 18.02.1946 (C.F. RSPLCN46B18F839L), nella sua qualità di Legale Rappresentante del Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Funzionale, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola medesima, Via Del Parco Comola Ricci 41 80122 Napoli (di seguito semplicemente Soggetto proponente)

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" avente sede legale in Via del Vespro, 129 – 90127 Palermo cod. Fiscale/P.Iva 05841790826, in persona del Rappresentante Legale, la Direttrice Generale Dott.ssa Maria Grazia Furnari nata a Palermo il 31/10/1962 domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Azienda, *(di seguito semplicemente Soggetto ospitante o anche Azienda)*

Premesso

- che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della Laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;
- che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;
- che il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;
- che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;
- che l'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004, in sostituzione dell'ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;

- che presso la struttura ospitante si erogano servizi di psicoterapia clinica e/o psicoterapia e che sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per i tirocinanti in psicoterapia.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Tra la Struttura ospitante e il Soggetto proponente viene concordata il presente atto con la finalità di consentire agli allievi della Scuola della sede di Catania che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o di medico, di svolgere il tirocinio, sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture dell'Azienda ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli iscritti. L'accesso e le attività di tirocinio da parte degli allievi, di organizzazione e supervisione saranno subordinati alle esigenze di servizio dell'Azienda.

ART. 2

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta operante presso la struttura ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e d'orientamento di concerto con il Resp.le della Struttura Aziendale sede del tirocinio contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del Responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi delle polizze assicurative INAIL e responsabilità Civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla privacy riguardanti utenti ed operatori e per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- frequentare il corso di formazione in materia di privacy a cura del soggetto ospitante qualora lo stesso non sia in possesso di idonea attestazione del superamento di un corso di almeno 4 ore.
- frequentare il corso di formazione specifica in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, a cura del soggetto ospitante qualora lo stesso non già effettuato a cura dal soggetto proponente.

Resta in carico del soggetto proponente la formazione generale dei tirocinanti, così come previsto dal D- lgs 81/08.

ART. 4

L'Azienda ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un numero massimo di 3 allievi del soggetto proponente per lo svolgimento in contemporanea del tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997. Gli allievi svolgeranno 150 ore annuali di tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia presso le proprie strutture, fino ad un massimo di 520 ore nel corso del quadriennio, così come previsto dalla legge 56/89 e dal D.L. 12 ottobre 1992, sulle Scuole di Formazione in Psicoterapia. Le attività di tirocinio saranno rivolte al campo specifico della Psicoterapia, all'approfondimento della metodologia clinica con l'individuo, la famiglia e il gruppo e alla elaborazione delle esperienze terapeutiche svolte dai servizi dell'Ente. L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Legale Rappresentante dell'Azienda o suo delegato, sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal *tutor* o dal Responsabile della Struttura di assegnazione dell'allievo.

ART. 5

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Azienda, seguendo le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia. Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Azienda è facoltà dell'Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.

Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Legale Rappresentante dell'Azienda, su proposta del Responsabile del Servizio e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile della Scuola.

ART. 6

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.M. 25/03/1999, n. 142 il "soggetto proponente", è tenuto alla copertura assicurativa dei tirocinanti, che svolgono attività di formazione assistenziale, contro infortuni sul lavoro (INAIL), per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile contro terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'A.U.O. Policlinico "Paolo Giaccone" e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

ART. 7

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia l'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttive ma persegue soltanto obiettivi didattici.

Per quanto detto le parti convengono che i tirocinanti non potranno essere utilizzati in alcun modo in sostituzione di personale dipendente del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso. Le parti danno atto che, a norma di legge, il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra

l'allievo e l'Azienda. Il tirocinio potrà essere interrotto per gravi e giustificati motivi, forniti da una relazione scritta dal tutor.

Per quanto sopra l'Azienda non assume in dipendenza del presente accordo alcun onere economico nei confronti del tirocinante, neanche a titolo di indennità o rimborsi spese. La presente convenzione non comporta, altresì, alcun onere per il soggetto promotore in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda. Parimenti nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico del soggetto ospitante.

ART. 8

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata quadriennale salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di 30 giorni da inviarsi a mezzo pec e potrà essere rinnovata alla sua scadenza su esplicita richiesta delle stesse:

Resta inteso e stabilito che l'Azienda si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di recedere dalla convenzione inviando un preavviso di 30 giorni e la disdetta non potrà avere effetto sulle attività di tirocinio in corso.

Sono da ritenersi causa di recesso unilaterale le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da non rispettare gli obblighi a suo carico descritti nel progetto formativo e le finalità dello stesso;
- b) comportamento dell'Azienda tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentirne l'effettivo svolgimento.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art.16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n.955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131. Le spese di bollo sono assolte integralmente dal soggetto proponente.

Per il SEF - Scuola Europea di Formazione
in Psicoterapia Funzionale
Legale Rappresentante del Corso quadriennale
di Specializzazione
Dott. Luciano Rispoli

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
La Direttrice Generale
Dott.ssa Maria Grazia Furnari